

Cosa fare per... Chiedere la cittadinanza italiana

La norma prevede ora, all'art. 33 comma 2, che "Gli ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno" ad informare il ragazzo che entro il termine di un anno può presentare dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza. In mancanza di comunicazione, il diritto può essere esercitato anche dopo lo scadere del termine di un anno.

La legge 91 del 5 febbraio 1992 prevede diversi casi di acquisizione della cittadinanza, alcuni automatici al verificarsi di certe condizioni e/o subordinati alla semplice dichiarazione di volontà dell'interessata/o:

- Nascita (figlio di padre o madre cittadini italiani, anche nel caso sia nata/o all'estero o discendente di avo italiano trasferitosi all'estero, solo nel caso di non rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente).
- Riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione (nel caso di minore età il riconoscimento è automatico, se maggiorenne conserva la propria cittadinanza ma può, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, dichiarare di eleggere la cittadinanza italiana)
- Adozione (acquisto automatico da minore e, nel caso di maggiore età, su domanda dell'interessata/o, dopo cinque anni di residenza legale in Italia)
- Discendenza (padre o madre cittadini o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado cittadini italiani per nascita che abbiano perso la cittadinanza italiana). In tal caso, per acquisire nuovamente la cittadinanza italiana, devono ricorrere le seguenti condizioni:
 - Servizio militare presso lo Stato italiano
 - Assunzione pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano (anche all'estero)
 - Nel caso, al raggiungimento della maggiore età, abbia risieduto in Italia per almeno due anni e dichiarati, entro il compimento dei diciannove anni di età, di voler acquisire la cittadinanza italiana.
- Acquisto o riacquisto da parte del genitore: il/la figlio/a minore di chi acquisisca o riacquisisca la cittadinanza italiana, acquista la stessa purché conviva in modo stabile ed effettivo con esso al momento dell'acquisizione o riacquisizione. Al compimento del diciottesimo anno, se in possesso di altra cittadinanza, può rinunciare a quella italiana.
- Nascita e residenza in Italia : lo/la straniero/a nata/o in Italia e legalmente residente nel nostro paese senza interruzioni fino ai diciotto anni, può acquistare la cittadinanza italiana se, entro un anno dal compimento della maggiore età, dichiarati di voler divenire cittadina/o italiana/o.

Altri casi sono invece conseguenti al verificarsi di talune condizioni, alla dichiarazione di volontà ed a una decisione dell'Autorità:

- **Matrimonio:** la legge 15 luglio 2009 n. 94 ha introdotto alcune novità per la richiesta di cittadinanza in caso di matrimonio di cittadino/a straniero/a coniuge di cittadino/a italiana/o: il/la cittadino/a straniero/a sposato/a con cittadino/a italiano/a può acquisire la cittadinanza italiana dopo due anni (non più sei mesi) di residenza legale in Italia oppure, se residente all'estero, dopo tre anni a decorrere dalla data del matrimonio. Il termine è ridotto ad un anno in presenza di figli anche adottivi (riferimento circolare 13074 del 7 ottobre 2009). Con la nuova legge in caso di separazione dei coniugi il riconoscimento della cittadinanza viene rifiutato. In precedenza era sufficiente non essere separati al momento della presentazione dell'istanza di riconoscimento di cittadinanza italiana per matrimonio con cittadino/a italiano/a. La nuova legge stabilisce infatti che il rapporto di coniugio debba

permanere fino all'adozione del provvedimento di riconoscimento da parte del Ministero dell'Interno.

- **Naturalizzazione:** atto di discrezionalità del Governo, esprime una sorta di giudizio di "gradimento" della/del cittadina/o straniera/o sul territorio italiano. Tale giudizio si basa sull'inserimento della/del richiedente nella società italiana, la sua personalità (grado di pericolosità sociale, precedenti penali ecc.) e della sua autosufficienza economica. I requisiti generali sono:
 - 1. 10 anni di residenza legale in Italia (cinque per coloro che hanno lo status di apolide o rifugiato e quattro per le/i cittadine/i della Comunità Europea)
 - 2. tre anni di versamenti di contributi
 - 3. autosufficienza economica

Uffici di riferimento sono:

La Prefettura

Piazza Guicciardi, 1 Pavia Tel 0382/5121

Ufficio Anagrafe (per ciò che riguarda l'acquisizione per discendenza da cittadina/o italiana/o e per i diciottenni nati in Italia che hanno mantenuto la residenza ininterrottamente)

In questo caso occorre essere in possesso di un permesso di soggiorno (anche breve), di tutta la documentazione attestante la discendenza italiana tradotta e legalizzata dalle autorità consolari italiane all'estero e della dichiarazione di non rinuncia alla cittadinanza italiana dell'ascendente italiano, rispetto al quale si chiede il riconoscimento della cittadinanza stessa.

Previa presentazione di tale documentazione si otterrà la residenza e, con questa, un permesso di soggiorno per attesa cittadinanza.

Nel caso non si fosse in possesso di un permesso di soggiorno, il riconoscimento si dovrà richiedere alle autorità consolari italiane nel paese di provenienza dell'interessata/o).

Importante:

la legge 94/2009 ha introdotto due novità per quanto concerne la presentazione della documentazione:

- **non sarà più possibile autocertificare lo stato di famiglia e la residenza: ciò vale sia per i cittadini non comunitari sia per quelli non comunitari.**
- **ricevuta di un versamento del contributo di duecento euro**
- **dal primo giugno 2012 l'accoglienza delle istanze di acquisto cittadinanza per matrimonio presentata dal coniuge straniero legalmente residente sarà attribuita al Prefetto. Qualora il coniuge straniero sia residente all'estero, l'organo competente a conferire o diniegare la cittadinanza è il Capo del Dipartimento per le libertà civili e per l'immigrazione.**